



SETTORE

ADEMPIMENTI

## L'INVIO DELLO SPESOMETRO 2016

RIFERIMENTI

- Art. 21, DL n. 78/2010
- Provvedimenti Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908 e 5.11.2013, n. 128483

IN SINTESI

Come noto a decorrere dal 2017 è stato introdotto l'invio dello spesometro "trimestrale" in luogo di quello annuale.

Entro il prossimo 10.4.2017 i soggetti mensili, 20.4.2017 i soggetti trimestrali, devono comunque provvedere all'invio dei dati relativi alle operazioni dello "Spesometro 2016".

Con la presente Informativa si riepilogano i soggetti interessati da tale adempimento, i dati da comunicare nonché le modalità di compilazione del modello, evidenziando le principali particolarità.

Con riferimento alle operazioni oggetto della comunicazione preme evidenziare che, ad oggi, l'Agenzia non ha riconosciuto anche per il 2016 la "semplificazione" prevista in passato a favore di commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, in base alla quale è stato possibile escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a € 3.000 (al netto IVA).

SERVIZI COLLEGATI



Come noto, a seguito delle novità contenute nell'art. 4, DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", **a decorrere dal 2017** è stata prevista:

- l'introduzione dell'obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;
- la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.


A fronte dei predetti nuovi obblighi:

- **già dal 2016 è soppressa** la comunicazione "black list";
- **dal 2017 sono soppressi**:
  - la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
  - la comunicazione degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino.

**Per le operazioni riferite al 2016 permane quindi l'obbligo di presentare lo spesometro annuale** per il quale va fatto riferimento al Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione da parte dei **soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini IVA**.

In particolare si rammenta che:

- la comunicazione in esame va redatta utilizzando il "*Modello di comunicazione polivalente*";
- per individuare il termine di presentazione, va fatto riferimento alla **periodicità di liquidazione IVA dell'anno di invio della comunicazione**.



#### SOGGETTI INTERESSATI

La comunicazione in esame, come precisato nel citato Provvedimento n. 94908, va effettuata da parte dei "*soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta*". Di conseguenza, lo spesometro riguarda **tutti i soggetti passivi IVA** (imprese / lavoratori autonomi) e quindi, come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, interessa anche:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in **contabilità semplificata**;
- gli **enti non commerciali**, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali / agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i **curatori fallimentari ed i commissari liquidatori** di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i **soggetti** che effettuano operazioni esenti ed hanno **esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA** ex art. 36-bis, DPR n. 633/72.



L'adempimento interessa altresì i **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

#### SOGGETTI ESONERATI

Al citato Provvedimento n. 94908 sono seguiti molteplici interventi della stessa Agenzia tra i quali si rammentano i Provvedimenti 31.3.2015 e 6.4.2016 con i quali, **soltanto per il 2014** il primo e **soltanto per il 2015** il secondo, l'Agenzia ha riconosciuto l'esenzione dall'adempimento in esame per i seguenti soggetti / operazioni:

- **Amministrazioni pubbliche**;
- **soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter** per le operazioni documentate da **fattura di importo unitario inferiore a € 3.000** (al netto IVA).

RIPRODUZIONE VIETATA

Considerato che **tali esenzioni** sono espressamente **applicabili esclusivamente** allo spesometro **“per l’anno 2014”** e **“per l’anno 2015”**, le stesse **non sono applicabili anche** per lo spesometro **relativo al 2016**, per il quale vanno considerate le regole ordinarie di seguito riepilogate.



Si ritiene opportuno evidenziare che i predetti Provvedimenti sono stati pubblicati a fine marzo / inizio aprile e quindi non si esclude che l’Agenzia intervenga in tal senso più avanti.

## AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Con riferimento agli Enti pubblici, con il Provvedimento 5.11.2013, n. 128483 (che ha apportato alcune modifiche al Provvedimento n. 94908) l’Agenzia ha specificato che sono obbligati allo spesometro anche gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico) per le **operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica**.

Ad oggi, come sopra evidenziato, **non risulta applicabile per il 2016** l’esclusione prevista dal citato Provvedimento 6.4.2016, n. 49798 per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e le Amministrazioni autonome (PA inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato annualmente sulla G.U. dall’ISTAT, Autorità indipendenti e Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

## CONTRIBUENTI FORFETARI

Sono **esonerati** dall’adempimento in esame i **contribuenti che adottano il regime forfetario**. Infatti, l’art. 1, comma 59, Finanziaria 2015 prevede l’esonero da:

*“... tutti gli altri obblighi previsti dal ... decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.”*

## CONTRIBUENTI MINIMI

Sono **esonerati** dall’adempimento in esame anche i **contribuenti minimi**.

**Non è possibile usufruire dell’esonero** in caso di **decadenza del regime in corso d’anno** a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi / compensi (€ 45.000).

In tal caso come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 24/E il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere *“dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”*.

Nelle altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l’obbligo di comunicazione decorre dall’anno successivo.

## ENTI NON COMMERCIALI

In merito agli **enti non commerciali**, l’Agenzia delle Entrate, nella Nota 23.1.2014, prot. n. 0009366 (Informativa SEAC [24.1.2014, n. 22](#)), ha specificato che, essendo l’adempimento in esame collegato, tra l’altro, alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute e non alla registrazione delle relative fatture, *“che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura”*, i soggetti che hanno **optato per il regime forfetario** ex Legge n. 398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, **devono comunicare gli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta”**.



Nella comunicazione **non vanno indicati** i dati relativi alle fatture di acquisto **riferite all’attività istituzionale** esercitata.

Ai fini dello spesometro, per le fatture relative ad acquisti di **beni / servizi promiscui**, ossia riferiti:

- sia all’attività commerciale;
- sia all’attività istituzionale;

*“l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali”*.

In caso di **difficoltà** nel distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale da quelli dell'attività istituzionale, "**è possibile comunicare l'intero importo della fattura**".

Come evidenziato dalla stessa Agenzia, per gli enti non commerciali la principale fattispecie di costi promiscui spesso è rappresentata dalle utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono) per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione in quanto trattasi di operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73.

### OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali:

- è stata **emessa fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare;
- **non** è previsto l'obbligo di **emissione della fattura**, di ammontare **pari o superiore a € 3.600** (lordo IVA).

Come previsto dal citato Provvedimento n. 94908, l'emissione della **fattura a seguito di richiesta del cliente** determina l'**obbligo di comunicare l'operazione a prescindere dall'importo**.

Si evidenzia che **rientrano** nell'obbligo in esame anche:

- le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del **reverse charge** (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, ai sensi del quale i predetti soggetti versano l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario (per dette operazioni è stata generalmente utilizzata la fattura elettronica).

### COMMERCianti AL MINUTO, ALBERGHI / RISTORANTI, AGENZIE DI VIAGGIO

Come sopra accennato, in applicazione di specifici Provvedimenti:

- i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti);
- le agenzie di viaggio per le operazioni ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;

**in passato (dal 2012 al 2015)** hanno usufruito di una **particolare semplificazione** che ha consentito loro di **comunicare soltanto le fatture di importo pari o superiore a € 3.000** (al netto dell'IVA), a prescindere dall'annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi.

Si rammenta che tali soggetti sono tenuti all'emissione della fattura soltanto a seguito della richiesta del cliente e non sono obbligati a tenere il registro delle fatture emesse. A favore degli stessi l'art. 24, comma 2, DPR n. 633/72 consente infatti di ricomprendere nell'ammontare giornaliero dei corrispettivi anche quelli delle operazioni fatturate.

**Per il 2016** tale "semplificazione" **non risulta applicabile** e di conseguenza i soggetti in esame **devono comunicare** le operazioni per le quali è stata **emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare**, come "ordinariamente" previsto, **fermo restando il limite di € 3.600** per le operazioni documentate da **scontrino / ricevuta fiscale**. Verosimilmente, per le fatture di modesto importo (inferiore a € 300) è stato utilizzato il documento riepilogativo.

### OPERAZIONI ESCLUSE

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le **operazioni già monitorate** dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, **non vanno comunicate** le operazioni:

- che costituiscono **oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria** ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
- di importo **pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura**, il cui pagamento è avvenuto mediante **carte di credito, di debito o prepagate**;
- **finanziarie esenti IVA** ex art. 10, DPR n. 633/72. I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie.

## Soggetti che hanno inviato i dati delle prestazioni sanitarie al STS

Come noto, l'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone a carico dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture abilitati all'erogazione dei servizi sanitari, medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari) l'obbligo di **invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 1, comma 953, Finanziaria 2016, introducendo il comma 1-quater all'art. 21, DL n. 78/2010, dispone(va) che, **in via sperimentale per il 2016**, con l'intento di semplificare gli adempimenti, **"l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria"**.



In merito si rammenta che con il Comunicato stampa 6.4.2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero è di tipo "oggettivo" e non "soggettivo" e va quindi riferito alle operazioni già oggetto di comunicazione e non ai soggetti tenuti a tale adempimento, fermo restando che, *"qualora ciò risulti più agevole"*, in presenza sia di dati già inviati al STS che di dati non inviati, è possibile includere nello spesometro anche i dati delle spese sanitarie già comunicati tramite il STS.

Considerato che, come sopra evidenziato, tale esonero è stato riconosciuto *"in via sperimentale per il 2016"*, da intendersi come anno nel quale va effettuato l'invio dei dati 2015, tale esonero non è operativo anche per i dati 2016 da inviare entro il 10.4 / 20.4.2017.

## OPERAZIONI EXTRAUE

### IMPORTAZIONI

Le importazioni sono **escluse** dall'obbligo in esame, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali.

### ESPORTAZIONI

Sono **escluse** dalla comunicazione in esame le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite le bollette doganali.



Nello spesometro vanno invece **ricomprese**:

- le **cessioni** (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di **esportatori abituali**;
- le **triangolari UE** ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.

### NOTE DI VARIAZIONE

Le note di variazione relative ad operazioni con l'estero **non vanno incluse nello spesometro** sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l'indicazione di valori di segno negativo) che aggregata.

## OPERAZIONI INTRAUE

Le operazioni intraUE sono **escluse** dallo spesometro in quanto, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E, **"sono già acquisite mediante i modelli INTRA"**.

Si rammenta che vanno comunicate tramite i modd. Intra:

- le cessioni di beni intraUE e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72;
- gli acquisti di beni intraUE e le prestazioni di servizi c.d. "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.



**Esempio 1** Nel 2016 la Alfa srl ha acquistato beni da un fornitore tedesco. Poiché per detta operazione la società ha presentato il mod. Intra, i relativi dati non vanno inclusi nello spesometro.

**Esempio 2** Nel 2016 la B & T snc ha ceduto beni ad un operatore francese. Poiché per detta operazione la società ha presentato il mod. Intra, i relativi dati non vanno inclusi nello spesometro.

**Esempio 3** Nel 2016 la Gamma srl, società di autotrasporti, è stata incaricata da una ditta austriaca del trasporto di beni da Genova a Vienna. La società ha emesso una fattura senza IVA ai sensi dell'art. 7-ter, DPR n. 633/72. Poiché per detta operazione la società ha presentato il mod. Intra, i relativi dati non vanno inclusi nello spesometro.

### OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA EX ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES

Le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, concorrono alla formazione del volume d'affari.

Tra le predette operazioni sono ricomprese le **fatture (senza IVA) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti UE**. Come sopra evidenziato tali fatture sono **escluse dallo spesometro** in quanto **oggetto di comunicazione tramite i modd. Intra**.

Non è chiaro se le **operazioni di cui all'art. 7-ter nei confronti di soggetti extraUE** ovvero **diverse dall'art. 7-ter** debbano o meno essere incluse nello spesometro.

Si ritiene possibile sostenere l'**esclusione dalla comunicazione**, in quanto, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 24/E, trattasi di **operazioni non rilevanti ai fini IVA "perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale)"**.

**Esempio 4** Nel 2016 la Omega srl, società di catering, è stata incaricata da una ditta tedesca di effettuare un rinfresco presso la sede di Monaco. La società ha emesso una fattura senza IVA ai sensi dell'art. 7-quater, DPR n. 633/72. I dati relativi alla suddetta operazione non vanno inclusi nello spesometro.

**Esempio 5** Nel 2016 la Tau & Tau snc ha ricevuto alcune fatture estere (con IVA) per alberghi e ristoranti relativamente a trasferte effettuate in Francia e Austria dai propri dipendenti. Dette prestazioni, ai sensi dell'art. 7-quater, DPR n. 633/72 non sono rilevanti ai fini IVA in Italia ma assoggettate ad imposta nello Stato in cui sono rese. Le stesse non vanno incluse nello spesometro.

### OPERAZIONI CON SOGGETTI "BLACK LIST"

Come sopra accennato, **già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione "black list"**. Conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 **vanno incluse nello spesometro**. Per dette operazioni trova quindi applicazione **quanto "ordinariamente" previsto per le operazioni con l'estero**. In particolare nello spesometro 2016:

- **vanno comunque esclusi** i dati relativi alle **importazioni** e alle **esportazioni** di beni;
- **vanno inclusi** i dati relativi alle prestazioni di servizi **rilevanti ai fini IVA**.

### CASI PARTICOLARI (RISPOSTE AGENZIA ENTRATE 11.10.2011)

Si ritiene opportuno riportare le risposte fornite in passato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a specifiche fattispecie in quanto ancora applicabili.

Fattispecie	Modalità di comunicazione
<b>Attività con contabilità separata</b>	In caso di esercizio di 2 attività con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72, la fattura relativa a costi promiscui ad entrambe le attività <b>può essere comunicata compilando un dettaglio unico</b> , al netto delle voci fuori campo IVA, ancorché la stessa possa dar luogo a distinte registrazioni.
<b>Passaggi interni attività separate</b>	Le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate <b>sono escluse dall'obbligo di comunicazione</b> .
<b>Autotrasportatori</b>	Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, <b>l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime fatture sono registrate</b> .
<b>Compensi videopoker</b>	In merito alle operazioni relative alla <b>raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento</b> ex art. 110, comma 6, TULPS, anche nei rapporti con i terzi (ad esempio, pubblici esercizi) incaricati della raccolta stessa, l'Agenzia delle Entrate, in data 31.1.2014, prot. n. 001356, ha chiarito ad Assotrattenimento 2007 che <b>non vanno ricompresi nello spesometro</b> i compensi spettanti ai "terzi incaricati" della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. "gioco lecito", considerato che <i>"i dati delle operazioni [in esame] risultano fra le informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all'Amministrazione finanziaria"</i> .
<b>Corrispettivi SNAI</b>	Poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere comunicati anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corrispettivi che scaturiscono dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento;</li> <li>• le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;</li> <li>• i corrispettivi derivanti dalle giocate al Lotto dei soggetti privati.</li> </ul> Si ritiene che il chiarimento in esame (desumibile dalle risposte fornite in data 11.10.2011) sia da considerare "superato" limitatamente alle precisazioni sopra riportate fornite dall'Agenzia in data 31.1.2014.
<b>Corrispettivi farmacie per distinte ASL</b>	Vanno comunicati i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.
<b>Autofatture omaggi</b>	Vanno comunicate le <b>cessioni gratuite</b> di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (omaggi), documentate con l'emissione (per ogni cessione o globale mensile) della <b>specificata autofattura</b> . Nel campo relativo al codice fiscale della controparte <b>va riportata la partita IVA dell'impresa cedente</b> .
<b>Fatture cointestate</b>	L'operazione <b>va comunicata distintamente per ogni cointestatario</b> , ripartendo l'ammontare tra gli stessi.
<b>Fatture contribuenti minimi</b>	Le fatture d'acquisto <b>ricevute da un contribuente minimo</b> (senza IVA) vanno <b>ricomprese</b> nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell'imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l'esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente, per le <b>fatture ricevute da un contribuente forfetario</b> .
<b>Operazioni regime del margine</b>	Le operazioni effettuate in applicazione del <b>regime dei beni usati</b> di cui al DL n. 41/95 <b>non documentate da fattura</b> , sono oggetto di comunicazione se il <b>totale del documento risulta di importo pari o superiore ad € 3.600</b> .
<b>Servizi accessori a importazioni / esportazioni</b>	Le <b>prestazioni accessorie</b> ad un'importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali).

<b>Carte carburante</b>	Qualora gli acquisti di carburante siano <b>“certificati”</b> tramite la <b>carta carburante è necessario comunicare</b> l'importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il <b>documento riepilogativo</b> . Gli acquisti di carburanti effettuati <b>esclusivamente con carte di credito</b> , senza obbligo di tenere la carta carburante, <b>non vanno comunicati</b> in virtù dell'obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari.
<b>Vendite per corrispondenza</b>	Tali operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Di conseguenza in caso di: • <b>emissione di fattura</b> , l'operazione va comunicata a prescindere dall'importo; • <b>non emissione di fattura</b> , l'operazione va comunicata solo se <b>di importo pari o superiore a € 3.600</b> .
<b>Leasing e noleggio</b>	In presenza di contratti di leasing / noleggio: • il <b>prestatore</b> (società di leasing / noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è <b>esonerato</b> dalla comunicazione in esame. Ciò per <b>evitare una duplicazione</b> , considerato che tali dati sono ancora oggetto per il 2016 dello specifico invio con il modello <i>“Comunicazione contratti di leasing e di noleggio”</i> di cui al Provvedimento 21.11.2011; • l' <b>utilizzatore</b> , è obbligato alla comunicazione.

#### MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando **2 modalità** (alternative), ossia:

- in forma **analitica**;
- in forma **aggregata**.

In merito si rammenta che:

- **non è consentito** utilizzare la **forma aggregata** per la comunicazione relativa agli acquisti / cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- la scelta vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

#### COMUNICAZIONE “AGGREGATA”

Per la comunicazione con dati **aggregati**, oltre al Frontespizio, sono disponibili i seguenti **quadri**.

Quadro	Struttura / Informazioni richieste
<b>FA</b>	<p><b>Operazioni documentate da fattura</b></p> <p>Per <b>ciascuna controparte</b> gli elementi informativi vanno comunicati distinti tra <b>operazioni attive</b> (fatture emesse) e <b>passive</b> (acquisti). Va altresì evidenziato il numero complessivo delle operazioni attive / passive aggregate.</p> <p>Con riferimento alle note di variazione, va evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>“note di variazione a debito per la controparte”</b> e la relativa imposta a debito sono riferite ai documenti che danno origine ad un <b>debito nei confronti della controparte</b> del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;</li> <li>- le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;</li> </ul> </li> <li>• le <b>“note di variazione a credito per la controparte”</b> e la relativa imposta a credito sono riferite ai documenti che originano un <b>credito nei confronti della controparte</b> del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;</li> <li>- le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.</li> </ul> </li> </ul>

RIPRODUZIONE VIETATA



	Si evidenzia inoltre che, poiché il modello in esame può essere utilizzato in alternativa all'apposito modello "Comunicazione contratti di leasing e di noleggio", è presente il campo "Noleggio Leasing" nel quale indicare la lettera corrispondente alla tipologia di bene oggetto del noleggio / leasing: <b>A</b> (Autovettura); <b>B</b> (Caravan); <b>C</b> (Altri veicoli); <b>D</b> (Unità da diporto); <b>E</b> (Aeromobili).
<b>SA</b>	<b>Operazioni senza fattura</b> Per ogni singolo cliente va riportato il codice fiscale, il numero di operazioni e il relativo importo complessivo.
<b>BL</b>	<b>Operazioni con soggetti non residenti / acquisti di servizi da non residenti</b> Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle <b>operazioni attive</b> rispetto a quelli delle <b>operazioni passive</b> . Ai fini della compilazione di rigo BL002, si rammenta che l'Agenzia nella Nota 19.11.2013, prot. n. 0136693 ha precisato che la casella: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Operazioni con soggetti non residenti" (campo 3) va barrata per la comunicazione delle <b>operazioni attive</b> effettuate nei confronti di clienti non residenti;</li> <li>• "Acquisti di servizi da non residenti" (campo 4) va barrata per la comunicazione delle <b>operazioni passive</b> effettuate da fornitori non residenti.</li> </ul>



Per l'individuazione dei dati da comunicare va **fatto riferimento alla data di emissione o ricezione** del documento.

### COMUNICAZIONE "ANALITICA"

I dati da comunicare per le operazioni rilevanti ai fini IVA **documentate da fattura**, sono:

- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore e dell'acquirente / committente;
- per ciascuna **fattura emessa / ricevuta**:
  - data del documento;
  - data di registrazione;
  - corrispettivo (netto IVA, non imponibile / esente);
  - imposta (solo per operazioni imponibili);
- in caso di utilizzo del **documento riepilogativo** ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
  - numero del documento (solo per le fatture emesse);
  - ammontare complessivo imponibile, non imponibile / esente delle operazioni;
  - ammontare complessivo dell'imposta (solo per operazioni imponibili);
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

I dati da comunicare, per ciascuna cessione / prestazione per cui **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura** sono:

- data dell'operazione;
- codice fiscale dell'acquirente / committente;
- corrispettivo (lordo IVA).


Per i soggetti **non residenti**, privi di codice fiscale, sono richiesti i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:

- per le **persone fisiche**, cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato estero di domicilio;
- per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, denominazione / ragione sociale e sede legale o, in mancanza, quella effettiva.



Ai fini della comunicazione in esame, va **fatto riferimento al momento della registrazione** ovvero, **in mancanza**, a quello di **effettuazione** delle operazioni.

In particolare, per la comunicazione con dati **analitici**, oltre al Frontespizio, sono disponibili i seguenti **quadri**.

Quadro	Struttura / Informazioni richieste
FE	<p><b>Fatture emesse / documenti riepilogativi</b></p> <p>Oltre alle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che va barrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la casella “<b>Docum. Riepilog.</b>” se i dati si riferiscono al <b>documento riepilogativo</b> delle fatture emesse ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96;</li> <li>• la casella “<b>IVA non esposta in fattura</b>” ad esempio, per le <b>cessioni effettuate in regime dei beni usati</b> ex DL n. 41/95, nonché da parte delle <b>agenzie di viaggio e turismo</b> (inclusi i tour operator) per le operazioni ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;</li> <li>• la casella “<b>Autofattura</b>” per segnalare le operazioni per le quali è stata emessa autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 (tra le quali, acquisti da fornitori extraUE, acquisti da fornitori UE non oggetto di comunicazione con i modd. Intra).</li> </ul> <p> L’indicazione della <b>data del documento / di registrazione</b> è alternativa.</p> <p>Per i soggetti che utilizzano il modello anche per la <b>comunicazione dei beni in leasing / noleggio</b> nel campo “<b>Noleggio Leasing</b>” va indicata la lettera corrispondente alla tipologia di bene oggetto del noleggio / leasing (lett. da A a E come sopra riportato).</p>
FR	<p><b>Fatture ricevute / documenti riepilogativi</b></p> <p>Oltre alle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che va barrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la casella “<b>Doc. Riepil.</b>” se i dati si riferiscono al <b>documento riepilogativo</b> delle fatture ricevute ex art. 6, comma 6, DPR n. 695/96;</li> <li>• la casella “<b>IVA non esposta in fattura</b>” in caso di operazioni passive documentate da fattura con IVA non esposta;</li> <li>• la casella “<b>Op. in reverse charge</b>” se l’operazione è soggetta al reverse charge (ad esempio, subappalto in edilizia, acquisto di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici).</li> </ul> <p>Rientrano in tale ambito le operazioni disciplinate dalle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 17, commi 2, 3, 5 e 6, DPR n. 633/72; Sono comunque <b>esclusi gli acquisti di immobili</b>, con applicazione del reverse charge, ai sensi della lett. a-bis), in quanto <b>già oggetto di comunicazione</b> all’Anagrafe Tributaria;</li> <li>- art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72, ossia gli acquisti di rottami ferrosi e non ferrosi;</li> </ul> <li>• la casella “<b>Autofattura</b>” in caso di:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- autofattura emessa, per operazioni effettuate con soggetti non residenti per le fattispecie ex artt. 7-bis e 7-ter, DPR n. 633/72, <b>in mancanza degli elementi identificativi del fornitore estero</b>;</li> <li>- <b>acquisto da agricoltore esonerato</b> ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;</li> <li>- <b>regolarizzazione</b> tramite <b>autofattura / fattura integrativa</b> e versamento della relativa imposta ai sensi degli artt. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 e 46, comma 5, DL n. 331/93.</li> </ul> <p>Come sopra accennato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la casella “<b>Autofattura</b>” va barrata anche nelle “<b>ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili</b>”;</li> <li>- gli <b>acquisti da agricoltori esonerati</b> e la <b>regolarizzazione della fattura</b> del fornitore “<i>possono essere utilmente riportate attraverso l’utilizzo del flag «Autofattura» con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte</i>”.</li> </ul> </li>

<b>NE</b>	<p><b>Note di variazione emesse</b></p> <p>Oltre a quanto indicato nelle "indicazioni generali" sopra riportate, si segnala che in aggiunta al "<b>Numero nota</b>" è necessario indicare la "<b>Data di registrazione nota</b>". In assenza va indicata la "<b>Data di emissione nota</b>".</p>
<b>NR</b>	<p><b>Note di variazione ricevute</b></p> <p>Oltre a quanto indicato nelle "indicazioni generali" sopra riportate, si segnala che è obbligatorio indicare la "<b>Data di registrazione</b>" della nota, mentre non è obbligatorio indicare quella del documento.</p>
<b>DF</b>	<p><b>Operazioni senza fattura</b></p> <p>L'importo da indicare <b>non può essere inferiore a € 3.600</b>. Il campo "<b>Noleggino Leasing</b>" è utilizzato per comunicare i dati relativi al leasing / noleggio (lett. da A a E come sopra riportato).</p>
<b>FN</b>	<p><b>Operazioni con soggetti non residenti</b></p> <p>Oltre a quanto indicato nelle "indicazioni generali" sopra riportate, si evidenzia che devono essere indicate le <b>operazioni attive effettuate con soggetti non residenti</b> (UE, extraUE), escluse le esportazioni / operazioni intraUE ricomprese nei modd. Intra. Come specificato dall'Agenzia vanno ricomprese anche le <b>operazioni non documentate da fattura effettuate in Italia con soggetti non residenti</b> (UE e extraUE).</p> <p>È necessario indicare alternativamente la "<b>Data emissione documento / fattura</b>" oppure la "<b>Data di registrazione fattura</b>".</p>
<b>SE</b>	<p><b>Acquisti di servizi da soggetti non residenti</b></p> <p>Nel quadro SE vanno indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da <b>soggetti extraUE</b> di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali, l'operatore è in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente;</li> <li>• gli acquisti di beni ex art. 7-bis, DPR n. 633/72;</li> <li>• le fatture per servizi ricevuti da <b>soggetti UE</b> non comunicate nei modd. Intra.</li> </ul> <p>Di conseguenza in tale quadro vanno indicate tutte le operazioni effettuate con non residenti (UE, extraUE), rilevanti ai fini IVA in Italia, che non costituiscono importazioni o operazioni intraUE ricomprese nei modd. Intra.</p> <p>In particolare, va evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il "<b>Codice identificativo IVA</b>" era richiesto soltanto per i soggetti diversi da persone fisiche, limitatamente alla comunicazione relativa agli acquisti da San Marino (codice Stato estero "037");</li> <li>• è necessario indicare la "<b>Data di registrazione</b>".</li> </ul>

### OPERAZIONI ESTERE CHE NON COSTITUISCONO IMPORTAZIONI/OPERAZIONI INTRAUE

Le operazioni passive ricevute da soggetti esteri che non costituiscono né operazioni intraUE né importazioni, **rilevanti ai fini IVA in Italia**, per i quali l'operatore italiano provvede agli obblighi ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, ossia:

- integrazione della fattura estera (fornitore UE);
- emissione dell'autofattura (fornitore extraUE);

vanno **indicate nello spesometro**.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Nota prot. n. 0136693, e meglio specificato nel corso del Videoforum di Italia Oggi 2014 (risposta mai ufficializzata nella consueta Circolare "riepilogativa"), per le operazioni in esame vanno compilati i seguenti quadri:

- **quadro SE** – “*acquisti di servizi da non residenti*”, se l'operatore è **in possesso dei dati identificativi** del soggetto non residente;  
ovvero
- **quadro FR** – “*fatture ricevute*”, se il documento ricevuto **non contiene tutti i predetti dati** (ad esempio, in caso di acquisto tramite Internet per il quale il fornitore estero emette una documentazione priva delle proprie generalità anagrafiche ovvero dello Stato estero o quest'ultimo è illeggibile). In tal caso va barrata la casella 7 “Autofattura” e indicata quale partita IVA quella dell'operatore italiano;
- **quadro FE** – “*fatture emesse*”. In tal caso va barrata la casella 6 “Autofattura”.

Secondo l'Agenzia per dette operazioni non dovrebbe verificarsi la “ripetizione” dell'indicazione in 3 diversi quadri (FE, FR e SE), considerato che, ferma restando la compilazione del quadro FE:

- qualora la **controparte estera non sia identificabile, va compilato il quadro FR**, barrando la casella 7 “Autofattura” e indicando quale partita IVA quella dell'acquirente;
- qualora la **controparte estera sia identificabile**, in quanto il documento ricevuto dall'operatore italiano contiene tutti i dati necessari, va **compilato il quadro SE**.

In caso di utilizzo della **forma aggregata** è necessario compilare:

- il **quadro BL** – “*operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata*” e il **quadro FA** – “*operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata*”;
- il **solo quadro FA in mancanza dei dati identificativi** del soggetto non residente.

Modalità compilazione	Dati identificativi soggetto non residente	Quadri da compilare
Analitica	SI	SE + FE
	NO	FR + FE
Aggregata	SI	FA + BL
	NO	FA

#### Esempio 6



Nel 2016 la Zeta srl ha acquistato biglietti aerei, per le trasferte dei dipendenti, con tratte miste UE ed extraUE.

La società ha emesso un'autofattura per la parte nazionale del volo, non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72.

Detta operazione va comunicata dalla società compilando il quadro SE (in quanto possiede i dati del soggetto estero) e il quadro FE.

#### Esempio 7



Nel 2016 la ditta individuale Marco Rossi ha acquistato beni da una società austriaca avente un rappresentante fiscale in Italia.

Per l'impresa italiana l'operazione non è un acquisto intraUE. Avendo ricevuto una “fattura” dal rappresentante fiscale, la ditta italiana ha emesso un'autofattura.

Detta operazione va comunicata compilando il quadro SE (in quanto la ditta possiede i dati del soggetto estero) e il quadro FE.

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di **operazioni straordinarie** o **altre trasformazioni sostanziali soggettive** (ad esempio, fusione, scissione, conferimento) la comunicazione va effettuata:

- **da tutti i soggetti** coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l'operazione straordinaria **non comporti l'estinzione del dante causa**;
- **dal soggetto subentrante** qualora l'operazione straordinaria comporti **l'estinzione del dante causa**. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Come chiarito nella citata Circolare n. 24/E, se l'**operazione straordinaria** è intervenuta **prima del termine di invio della comunicazione**, il soggetto **subentrante deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto** relative:

- all'**anno precedente**, utilizzando una comunicazione distinta rispetto alla propria;
- all'**anno in corso**, utilizzando un'unica comunicazione riepilogativa.

**Esempio 8**

Il 15.6.2016 la Alfa sas si è trasformata nella Alfa srl (soggetto trimestrale).

La Alfa srl, entro il 20.4.2017 deve comunicare le operazioni del 2016, comprese quelle relative al periodo 1.1 – 14.6.2016 della Alfa sas, utilizzando un'unica comunicazione riepilogativa.

**Esempio 9**

Il 13.1.2017 è intervenuta la fusione per incorporazione della Alfa srl nella Beta spa (soggetto mensile).

La Beta spa:

- entro l'10.4.2017 deve comunicare le operazioni del 2016 utilizzando 2 distinte comunicazioni, la prima per le operazioni proprie, la seconda per le operazioni della Alfa srl, estinta per effetto della fusione;
- entro il 10.4.2017 dovrà comunicare le operazioni del 2016 utilizzando un'unica comunicazione riepilogativa comprensiva delle operazioni relative al periodo 1.1 – 12.11.2017 della Beta srl.

**REGIME SANZIONATORIO**

Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di **omessa presentazione** ovvero all'invio con **dati incompleti / errati** non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione.

A tali violazioni è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000** di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per *"l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri"* (Informativa SEAC [4.12.2015, n. 335](#)).



In presenza delle condizioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il **ravvedimento operoso**.

